




Città di Copertino
Provincia di Lecce

II^ AREA



Prot n. 4693
del 12.02.2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Oggetto: CICCARESE CALCESTRUZZI S.R.L. – ADOZIONE DELL'A.U.A., AI SENSI DELL'ART. 4, C.7, DEL D.P.R. 59 DEL 13.03.2013, SOSTITUTIVA DEI TITOLI ABILITATIVI DI: 1. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV- SEZ. II DELLA PARTE TERZA DEL D. LGS. N 152/2006; 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART.269 DEL D. LGS. N 152/2006; PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI, SITO IN COPERTINO, LOC. "TUMI"

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

premesse che:


- L'art. 19 del D. Lgs. 18.05.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) – Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- L'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 1. Le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
 2. Le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

- L'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura;

- L'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n 31"
- L'art.124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati...omissis...Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."
- L'art. 103 del D.Lgs. n.152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,... a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,..."
- L'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.,- attribuisce alla provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- il D. Lgs. 152/06 nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- con direttiva del ministero dell'Ambiente del 09 Aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti
- il Dm Ambiente 2 Maggio 2006 (supplemento ordinario n 123 della Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca – all'allegato C – uno schema di trasposizione dei codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'Allegato D, parte IV del D. lgs 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 .
- l'art. 4 della L.R. n 17/2007, che assegna alle Provincie le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995, assegna alle Provincie le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art.3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 6 del DPR n. 59 del 13.03.2013, regola le modalità di richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Premesso che:

Con nota prot. n.40479 del 23.07.2018 questo SUAP ha ricevuto l'istanza di A.U.A. dal Sig. Ercole CICCARESE, nato a Copertino il 13.10.1960, legale rappresentante della società Ciccicarese Calcestruzzi s.r.l. P.IVA 04520930753, comprensiva di titoli abilitativi di: 1 - Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Parte terza del D Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 2 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D Lgs. N. 152/2006 per l'impianto di produzione di conglomerati cementizi sito in agro di Copertino, in località "Tumi", su un terreno distinto in catasto al foglio n. 51, p.lla 13;



alla suddetta istanza erano allegati i seguenti elaborati tecnici:

RELAZIONE TECNICA – R1


RELAZIONE IDROGEOLOGICA – R2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE – Tavola 1

PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO esistente – Tavola 2

PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO progetto di adeguamento – Tavola 3

PLANIMETRIA CONDOTTA DISPERDENTE – Tavola 4

- 
- L'area interessata dall'impianto di betonaggio, **estesa circa 500 mq**, distinta nel catasto comunale dei terreni al Foglio n. 51 p.la 13, è suddivisa in:
 - a) *160 mq di area pavimentata in cls con raccolta e trattamento delle acque meteoriche in apposito impianto interrato;*
 - b) *340 mq di area non pavimentata dove alloggiano n. 4 silos di stoccaggio inerti di varia pezzatura i nastri trasportatori, la vasca-bilancia inerti, il silos cemento e la cabina comandi;*
 - in adiacenza alla suddetta area scoperta, vi sono dei **locali ad uso officina, deposito mezzi e uffici**, per una superficie totale di circa 600 mq, censiti nel catasto fabbricati del Comune al Foglio 51, p.la 282, sub 1,2,3
 - **L'attività consiste nella produzione di calcestruzzo**, mediante miscelazione in betoniera dei materiali (pietrisco, cemento, acqua e additivi) preventivamente dosati con sistemi automatizzati, su area al piano campagna posta a nord della cava di estrazione di altra ditta e ad essa adiacente, accessibile dalla Strada Provinciale n. 307;
 - nell'attività di betonaggio si originano emissioni diffuse di polveri presso i punti di dosaggio del pietrisco, allo sfiato superiore del silos di stoccaggio cemento (dotato di filtro di abbattimento e presso la bocca di caricamento dell'autobetoniera, dove vengono immessi i componenti secchi, l'acqua e gli additivi in soluzione, per formare l'impasto di calcestruzzo;
 - la suddetta attività fu autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D Lgs. N. 152/2006, con la **Determinazione Dirigenziale n. 328 del 11.02.2013**, la quale fissava per le **emissioni diffuse delle polveri, il valore limite di concentrazione a 5mg/Nm³**, e prescriveva il monitoraggio delle emissioni con frequenza annuale, con oneri a carico del gestore;
 - la società con la citata nota del 23.07.2018 ha presentato istanza di A.U.A. al fine di adeguare l'impianto di betonaggio alle disposizioni del R.R. n. 23/2016, per quanto attiene il trattamento delle acque meteoriche, incidenti sulla piazzola in calcestruzzo, e ottenere l'autorizzazione allo scarico sul suolo della quota di queste acque non risulta nel ciclo produttivo;

Rilevato che:

- L'attività di produzione di calcestruzzi rientra tra quelle, per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2 (lett. i) del R.R. n. 26/2013;
- Il R.R. n. 26/2013 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento, salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- Il R.R. n. 26/2013 prevede, all'art. 10, commi 1 e 4, per le aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, l'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successivo, nonché l'obbligo di un trattamento appropriato e separato delle stesse, entro 48 ore dal termine dell'intervento;

Considerato che:

- Gli impianti di trattamento delle acque meteoriche sono conformi al regolamento regionale n. 26/13 ed è effettuato il riutilizzo delle acque depurate per l'abbattimento delle polveri;
- Le acque meteoriche incidenti sull'area pavimentata di 160 mq vengono convogliate dalle pendenze verso le griglie perimetrali di captazione, da queste ad un pozzetto scolmatore che separerà le acque dei primi 5 mm di pioggia dalle restanti;
- le acque dei primi 5 mm di pioggia verranno avviate ad una vasca di accumulo di capacità pari a 1m, dotata di valvola otturatrice galleggiante, che separerà le acque di prima pioggia da quelle successive;
- le acque di prima pioggia saranno trattate entro le successive 48 ore, rilanciando le stesse all'impianto di trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione, mediante una pompa di sollevamento;
- le acque di seconda pioggia vengono inviate direttamente al trattamento in continuo dissabbiatura e quindi accumulate in una vasca di 8 m, per essere riutilizzate nella produzione del calcestruzzo; le eventuali acque di esubero verranno inviate attraverso il troppo pieno alla condotta perdente da realizzare, previa disoleazione;



Tutto ciò permesso

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

VISTA l'attestazione del versamento eseguito dalla ditta richiedente in data 15.01.2019 nr. 55111 in favore del Comune di Copertino, per l'importo di € 110,00, a titolo di diritti istruttoria pratica

DETERMINA

Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. comma 1 del citato DPR 59/2013

- Lett. a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. nr. 152/06 e del R.R. n. 26/2013
- Lett. c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. nr. 152/06

a favore della società Ciccarese Calcestruzzi s.r.l., PIVA 04520930753, nella persona del legale rappresentante Sig. Ercole CICCARESE, nato a Copertino il 13.10.1960, CF CCCRCL60R13C978V, per l'impianto di produzione di conglomerati cementizi sito in Copertino, località "Tumi", su un terreno censito al catasto al foglio n. 51 p.IIa 13;

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione, come allegata planimetria, le acque meteoriche di dilavamento, in eccesso alla capacità di riutilizzo per la produzione del conglomerato cementizio, provenienti dalle superfici impermeabili, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) Il termine, per la realizzazione degli interventi di adeguamento al R.R. n. 26/13, è fissato in 90 giorni dalla data di rilascio del provvedimento finale di AUA;
- b) Dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento a questo servizio inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP N. 19 del 28.07.2011;
- c) Effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- d) Rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D. Lgs. N. 152/2016. Per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento;

b) L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

- La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR n. 59/2013. Almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A.U.A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, a tal fine, ai sensi, del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- Questa autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - 1) le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - 2) è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. L.gs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

La presente verrà inviata ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza;

- | | |
|---|--|
| 1- Ciccarese calcestruzzi S.r.l; | - ciccaresecalcestruzzi@pec.it |
| 2- Servizio Ambiente Provincia di Lecce | - ambiente@cert.provincia.le.it |
| 3- Arpa Puglia - DAP Lecce | - dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it |
| 4- Dipartimento di prevenzione | - dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it |
| 5- Regione Puglia Uffici Rifiuti | - serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it |
| 6- Polizia Provinciale | - poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it |
| 7- N.O.E. Carabinieri di Lecce | - sle41034@pec.carabinieri.it |

DISPONE

La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. L.gs n. 33 del 14 marzo 2013;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Copertino, 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. J. Pietro Antonio Greco

IL DIRIGENTE

Ing. Fabio Minerva

